

STATUTO

Art. 1)

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione degli Ingegneri della provincia di Trento denominata "**Fondazione Luigi Negrelli dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento**" (di seguito denominata più brevemente Fondazione).

Art. 2)

La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, attualmente in Trento, Piazza Santa Maria Maggiore 23, e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 3.

Art. 3)

La Fondazione non ha scopo di lucro e non distribuisce utili. La Fondazione persegue le seguenti finalità nell'ambito del territorio della Provincia di Trento: la valorizzazione e la tutela e il sostegno della figura professionale dell'ingegnere e della sua attività nel campo dell'ingegneria civile e ambientale, dell'ingegneria industriale e dell'ingegneria dell'informazione, con particolare riguardo ai giovani professionisti, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, certificazione delle competenze acquisite, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale degli ingegneri e degli aspiranti ingegneri.

A tal fine potrà:

1 promuovere, istituire e realizzare corsi e scuole di preparazione, perfezionamento, aggiornamento e orientamento della professione, nonché corsi di formazione e qualificazione previsti dalla legislazione in materie afferenti alle competenze professionali degli ingegneri, anche avvalendosi di consulenti esterni o in partenariato;

2 partecipare a bandi e progetti di enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che prevedano il finanziamento anche parziale di iniziative volte alla formazione o all'aggiornamento tecnico-scientifico, anche avvalendosi di consulenti esterni;

3 promuovere, realizzare e sovvenzionare attività culturali, manifestazioni, convegni e riunioni, seminari di studio nazionali e internazionali nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari al fine di valorizzare la funzione sociale degli ingegneri e migliorarne la preparazione;

4 organizzare "stage", tirocini, scuole estive e forme alternative di tirocinio nelle materie scientifiche e tecniche, in collaborazione o presso, associazioni di categoria, università, enti e società, sia nazionali sia internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;

5 promuovere le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali, con particolare riguardo alla facoltà di Ingegneria dell'Università di Trento;

6 istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecniche, scientifiche, giuridiche ed economiche. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti;

7 sostenere l'attività di enti e associazioni, inclusi gli altri Ordini e Collegi professionali ed analoghe istituzioni che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, previo rilievo documentato dell'attività da essi svolta e verifica dei programmi scientifici culturali che tali enti e associazioni si propongono di perseguire, con il finanziamento della Fondazione;

8 promuovere e anche realizzare iniziative editoriali avvalendosi di tutti i supporti (scritti, magnetici, audiovisivi ecc.) offerti dalla tecnologia del momento, riservandosi o meno i diritti di copyright, con l'esclusione di giornali quotidiani;

9 promuovere e realizzare iniziative e ricerche volte al monitoraggio del mercato delle prestazioni professionali;

10 promuovere e realizzare studi e ricerche volti alla ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni professionali nel campo tecnico, economico, giuridico e tributario;

11 provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di particolare interesse per la categoria, per gli istituti di ricerca universitaria e per altri enti pubblici e privati;

12 promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca, di un'emeroteca e di banche dati in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche, di interesse per gli Ingegneri, consultabili sia localmente sia con sistemi di accesso informatici consentiti da reti nazionali ed internazionali;

13 fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative qui specificate;

14 sviluppare una piattaforma e-learning per favorire la formazione a distanza, anche in collaborazione o partenariato con altri enti, ordini o università.

15 fornire stabilmente il servizio di mediazione obbligatoria e facoltativa delle controversie civili e commerciali di cui al D.lgs. n. 28/2010 ed al D.M. n.180/2010, anche attraverso modalità telematiche, limitatamente alle materie di competenza degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri ai sensi del D.P.R. 328/2001 e ss. mm. ii. ed alle materie oggetto di mediazione obbligatoria, nonché in tutte le materie oggetto di mediazione nei procedimenti tra iscritti o di cui è parte almeno un iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento. La Fondazione potrà svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di mediazione, mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche, al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti la mediazione stessa.

16 Fornire servizi di consulenze riservati agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento.

17 Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di articoli vari di pubblicità (gadgets e simili).

La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi e scopi riportati in statuto, potrà compiere qualsiasi operazione, stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, acquisire e cedere immobili in proprietà, in locazione, in leasing, in comodato, da utilizzare come sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente statuto, cooperare con altri enti, partecipare a società, consorzi, associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali, ricevere garanzie e fidejussioni, ricevere finanziamenti fruttiferi e infruttiferi da altri soggetti o enti, investire gli eventuali proventi derivanti dalla propria attività nella realizzazione degli scopi statutari, oltre ad esercitare qualsiasi altra attività che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuna per tali fini.

La Fondazione presenta annualmente al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa .

Art. 4)

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dall'Ente fondatore (Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento) come risulta dall'atto costitutivo;

- dai beni materiali e immateriali. In particolare costituiscono beni della Fondazione i beni mobili e immobili e il patrimonio culturale e tecnico che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni, le elargizioni ed i contributi predetti siano

espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art 3 del presente Statuto.

- dalle somme derivanti dagli utili di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio, nonché le rendite che ne derivino, sono vincolati al perseguimento delle finalità statutarie.

La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'art. 2343 c.c. e nel rispetto delle altre norme applicabili.

Art. 5)

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art 3 del presente Statuto;
- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- ogni eventuale contributo anche periodico ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti da enti pubblici e privati, provinciali, nazionali ed internazionali, ovvero derivanti dalle normative fiscali tempo per tempo vigenti su libera scelta dei contribuenti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- da fondi e bandi dell'Unione Europea e/o altri organismi istituzionali
- dai contributi annuali derivanti dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, conseguenti all'approvazione del programma delle attività e del progetto di Bilancio.
- da introiti provenienti dai corrispettivi di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La gestione economico-patrimoniale della Fondazione deve, in ogni caso, assicurare l'integrità del patrimonio.

Art. 6)

Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati anche non economici che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7)

Sono organi della Fondazione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e i Revisori dei Conti.

Art. 8)

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, composto da 7 (sette) membri di cui almeno 4 (quattro) scelti tra i Consiglieri in carica nel Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, ed i restanti tra gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento esperti nelle attività di cui all'art 3 del presente Statuto o tra esponenti delle istituzioni, del mondo accademico ed economico.

Il Tesoriere dell'Ordine, salvo suo motivato rifiuto ad accettare la nomina, è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e in esso ricopre il medesimo ruolo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento che li ha eletti o comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, in caso di elezioni anticipate o di scioglimento anticipato del Consiglio dell'Ordine.

Qualora, per intervento normativo o per altra causa, l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento dovesse estinguersi, lo stesso Consiglio dell'Ordine indicherà l'Ente o l'Organo al quale, spetterà la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, rispettando, per la prima nomina, la scadenza prevista dal secondo comma del presente articolo. L'incarico avrà durata quadriennale e scadrà alla data di approvazione del quarto bilancio successivo alla nomina.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi consiglieri, nominati nel rispetto di quanto predetto nel presente articolo. I nuovi consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento elegge al suo interno la carica di Presidente. Il Tesoriere dell'Ordine, in caso di accettazione della nomina, ricopre la medesima carica per la Fondazione. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione eleggere anche un Vice Presidente e un Segretario, oltre che un Tesoriere qualora il Tesoriere dell'Ordine non accetti la nomina."

Art. 9)

Al Presidente può essere corrisposto un compenso e ad ogni carica relativa agli altri organi previsti all'art 7 del presente Statuto può essere corrisposto un gettone di presenza. Compenso e gettone di presenza vengono determinati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento o dall'ente /organo che nomina il Consiglio di Amministrazione . Inoltre, ai componenti gli organi della Fondazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni assegnate.

Art. 10)

La Fondazione può avvalersi di un Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da un Responsabile, individuato tra i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e nominato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, e da un numero variabile di componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra coloro che si siano distinti nei campi di attività di cui all'art. 3 del presente Statuto

Il Comitato sarà coordinato dal Responsabile ed esplicherà tutte le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico saranno eventualmente remunerati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso ad essi spetterà il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate, e dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 11)

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di Responsabili di Progetto; lo stesso Consiglio provvederà alla loro nomina, a stabilirne la durata in carica ed a fissarne l'eventuale compenso.

I Responsabili di Progetto eventualmente nominati avranno la funzione di curare i progetti a loro affidati dal Consiglio di Amministrazione, assumendone la responsabilità per la puntuale e corretta esecuzione. Gestiranno le attività previste e coordineranno gli operatori del processo. I Responsabili di progetto dovranno predisporre un rendiconto del progetto. Collaboreranno alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione.

Art. 12)

La Fondazione può avvalersi dell'opera di uno o più dipendenti. La loro assunzione spetta al Consiglio di Amministrazione che ne stabilirà la natura contrattuale. Il personale dipendente curerà la realizzazione dei programmi deliberati e approvati dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato tecnico-scientifico, affiancherà le attività di tutti i comitati, dei Responsabili di Progetto se nominati, degli eventuali altri organismi formati per delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché degli studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione e si occuperà della gestione dell'ufficio e delle attività amministrativo-contabili della Fondazione, Potranno inoltre essere attribuite procure ad negotia per gli adempimenti tributari e contributivi.

Art. 13)

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione

ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) Nomina tra i propri componenti, il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, in caso di rifiuto della nomina da parte del Tesoriere dell'Ordine.
- b) Redige ed approva il conto consuntivo (bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione e delle attività svolte entro il 30 aprile dell'anno successivo
- c) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- d) delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- e) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- f) stabilisce i programmi della Fondazione;
- g) nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- h) nomina i Responsabili di Progetto;
- i) delibera le modifiche dello Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, *con parere vincolante del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Trento*;
- j) ha la facoltà di regolare l'attività della Fondazione mediante appositi regolamenti e procedure.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri, anche con procure ad negotia, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del Presidente, la sua funzione sarà svolta dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal consigliere più anziano fra i presenti.

In assenza del Segretario o in assenza di sua nomina, la funzione di Segretario del CdA sarà svolta da un consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

Nei casi di necessità ed urgenza, al Presidente è attribuita la facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo successiva ratifica da parte dello stesso.

Art. 14)

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno due volte all'anno.

Nel caso che almeno tre componenti il Consiglio di Amministrazione ne facciano espressa e motivata richiesta sarà convocata la riunione straordinaria.

Tutte le riunioni sono convocate con comunicazione contenente l'Ordine del Giorno, spedito per e-mail almeno cinque giorni

prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, email certificata o telefax spedito almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

Art. 15)

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti

Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali saranno redatti da un Segretario, ed in sua assenza da un Consigliere, designato, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Art. 16)

Il Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, se nominato il Vice Presidente, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione stesso nella prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti

Art. 17)

I Revisori dei Conti della Fondazione sono un membro effettivo ed un membro supplente entrambi iscritti all'Albo dei Revisori Contabili. Il membro effettivo ed il membro supplente sono nominati dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento o dall'organo/ente che nomina il Consiglio di Amministrazione. I Revisori dei Conti rimangono in carica con la stessa decorrenza e per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti parteciperà alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione senza diritto di voto e senza rilievo ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute.

Le relazioni del Revisore dei Conti devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

Ai Revisori dei Conti spetta il compenso per l'esercizio delle funzioni loro assegnate, in misura da concordare col Consiglio di Amministrazione, nonché un gettone di presenza nella stessa misura prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18)

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata. La Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, quando il patrimonio è diventato insufficiente. I beni residuati della Fondazione saranno liquidati e devoluti all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento con vincoli di destinazione a fini analoghi a quelli perseguiti dalla Fondazione o ad enti con fini analoghi a quelli della Fondazione.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento o l'ente /organo vigente al momento della liquidazione, nomina per tale scopo un liquidatore.

Art. 19)

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto, si fa riferimento alla disciplina prevista dal Codice Civile in materia di persone giuridiche private.